



COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

**REGOLAMENTO CONCERNENTE IL
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27/11/2024

S O M M A R I O

Art. 1	Oggetto del Regolamento.
Art. 2	Ambito di applicazione.
Art. 3	Limitazioni e deroghe.
Art. 4	Insegna d'esercizio e tende parasole.
Art. 5	Preinsegna (freccie direzionali).
Art. 6	Sorgente luminosa.
Art. 7	Cartello.
Art. 8	Striscione, locandina, stendardo.
Art. 9	Segno orizzontale reclamistico.
Art.10	Impianto pubblicitario di servizio (arredo urbano).
Art.11	Impianto di pubblicità e propaganda.
Art.12	Pubblicità eseguita con mezzi sonori.
Art.13	Volantinaggio.
Art.14	Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari "A".
Art.15	Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari luminosi "B".
Art.16	Mezzi pubblicitari con display luminoso "C".
Art.17	Norme finali di rinvio.
Art.18	Abrogazioni delle precedenti disposizioni.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente nell'ambito del territorio comunale, anche al fine di tutelare i valori storico-architettonici nonché paesaggistici del Comune di Cislago.
2. Il Piano Generale degli Impianti determina la tipologia, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi esposti su proprietà pubbliche o private.
3. Ai fini delle Pubbliche Affissioni si rimanda a quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico patrimoniale.
4. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.
5. Il procedimento amministrativo per il rilascio autorizzazioni è disciplinato dal vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai messaggi istituzionali, pubblicitari, commerciali e privati nonché all'arredo urbano e sono sottoposte alla seguente definizione:

Fuori dal Centro Abitato:

Si applicano le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada.

All'interno del Centro Abitato:

Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale in materia fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

La perimetrazione del Centro Abitato, ai fini del presente regolamento, è quella stabilita con Deliberazione di Giunta n. 148 del 05.06.1998, e successive modificazioni, ai fini del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada i Comuni, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) hanno facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Limitazioni e deroghe

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dal Centro Abitato, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni, previste dal presente Regolamento, per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dal Centro Abitato, a debita distanza dall'apparato radicale di alberi e/o arbusti insiti sul pubblico suolo; tale distanza non potrà essere comunque inferiore a ml. 3.00 calcolata dal colletto dell'albero o arbusto al limite della buca approntata per il sostegno dei mezzi pubblicitari;
3. E' vietata ogni forma di pubblicità lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico nonché sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli sottoposti a vincolo artistico.
4. E' vietata ogni forma di pubblicità in prossimità di Chiese e cimiteri.

Articolo 4

Insegna d'esercizio e tende parasole

1. Per "*insegna d'esercizio*" si intende la scritta in caratteri alfa-numeric, completata eventualmente da un simbolo e da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per le attività che non hanno visibilità diretta è facoltà dell'Ente consentire, in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio e delle norme tecniche di attuazione del P.G.T., la posa dell'insegna di esercizio in prossimità dell'esercizio stesso.
3. Le autorizzazioni rilasciate per le insegne di esercizio e le tende parasole, queste ultime poste sulle facciate degli edifici confinanti con le strade pubbliche, hanno validità di tre anni dal loro rilascio e prima della decadenza di tale termine deve essere richiesto il rinnovo.
4. Per quanto concerne le insegne d'esercizio nonché per le tende parasole si rimanda a quanto previsto in materia dal vigente Regolamento Edilizio nonché dalle norme tecniche di attuazione del P.G.T. anche per quanto attiene la necessaria presentazione della domanda di permesso.

Articolo 5

Preinsegne (freccie direzionali)

1. Per preinsegna si intende la scritta in caratteri alfa-numeric, completata di freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Ha forma rettangolare e le dimensioni sono stabilite e contenute nei limiti inferiori di metri 1 x 0,20 e superiori di metri 1 x 0,30.
3. Gli impianti saranno autorizzati a condizione che la struttura di sostegno permetta l'inserimento di un numero massimo di sei frecce direzionali per ogni senso di marcia a condizione che abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. **Nel Centro Abitato** le frecce direzionali, salvo quanto previsto dal Codice della Strada, dovranno essere collocate:
 - a non meno di 15 metri dalle intersezioni stradali;
 - ad un'altezza minima dal suolo di 1,5 metri e ad una massima di 4 metri.
 - a non meno di 1,5 metri dal limite della carreggiata e comunque in ottemperanza alla L.R.20.2.1989, n.6;
 - a non meno di 20 metri dai segnali di pericolo, di direzione e da altri mezzi pubblicitari.

Fuori dal Centro Abitato valgono le norme del Codice della Strada.

E' fatto salvo il posizionamento in aderenza agli edifici anche ad una distanza inferiore dei 15 metri dalle intersezioni stradali.

5. Le strutture di sostegno devono essere a portale, realizzate per resistere alla spinta del vento, saldamente ancorate e realizzate con materiali non deperibili resistenti agli agenti atmosferici.
6. L'Ente si riserva la facoltà di riordinare la materia, nel rispetto delle norme vigenti, con l'intento di uniformare la tipologia degli impianti prevedendo l'eliminazione degli impianti eventualmente in contrasto, struttura e/o collocazione.
7. E' fatto salvo quanto prescritto all'art. 3.

Articolo 6

Sorgente luminosa

1. Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
2. Qualsiasi mezzo pubblicitario luminoso potrà essere autorizzato solo nel rispetto delle norme contenute nella vigente Legge Regionale in materia di inquinamento luminoso.

Articolo 7

Cartello

1. Per cartello si intende il manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi. E' assimilabile al cartello lo striscione intercambiabile purché saldamente fissato alla struttura di sostegno. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari **solo fuori dei centri abitati** fatta eccezione per installazioni effettuate nel tratto stradale in centro abitato della via Cesare Battisti (*Varesina*), non compreso tra la via Bellini e la via Franchi, nella misura massima di due installazioni per ogni direzione di marcia.
Le nuove installazioni pubblicitarie dovranno prevedere il posizionamento di pannelli a messaggio variabile per accogliere anche informazioni di interesse pubblico.
3. I cartelli devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore e devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. La struttura di sostegno e/o fondazione deve essere di colore nero e calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate.
4. Il cartello deve avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, il giallo e il verde nonché nel loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in prossimità delle intersezioni. L'uso dei colori rosso, verde e giallo viene consentita nella misura massima complessiva del 30 per cento della superficie del cartello. Viene vietato l'utilizzo dello sfondo di colore rosso, verde o giallo. Possono avere dimensione massima di mq.6 se posti ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata, perpendicolarmente al senso di marcia."
5. L'altezza da terra deve essere rispettata nella misura di 1,5 metri fatta eccezione per i cartelli collocati a titolo temporaneo. La distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, dovrà essere di 25 metri fatta salva eventuali norme più restrittive disposte in materia dal Codice della Strada.
6. L'installazione temporanea di cartelli su steccati, palizzate e/o simili può essere autorizzata unicamente nei casi in cui le sopracitate strutture NON occultino le insegne degli esercizi commerciali.
7. Per quanto riguarda i ponteggi, è possibile autorizzare i cartelli pubblicitari nella misura in cui gli stessi non superino nel loro complesso il 50% della superficie disponibile del ponteggio stesso e comunque sino alla durata della concessione edilizia.
8. I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche non possono superare i 20 mq e devono essere posti ad una altezza minima da terra di 5 metri fermo restando che la superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

Articolo 8

Striscione, locandina, standardo

1. Per striscione, locandina, stendardo si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminosa per luce indiretta.
La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.
Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia su strade urbane che extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 6 metri rispetto al piano della carreggiata.
2. Possono avere superficie massima di mq 10 con altezza massima di mt.0,70.
3. L'installazione è consentita solo per manifestazioni, spettacoli, iniziative commerciali e culturali, nel periodo che va' dalla settimana precedente alle 24 ore successive l'iniziativa cui si riferisce. Per manifestazioni e spettacoli di particolare rilevanza, in deroga a quanto previsto nei punti precedenti, possono essere autorizzate esposizioni da valutare di volta in volta.
4. L'installazione degli striscioni è consentita unicamente ad una distanza non inferiore di 25 metri dalle intersezioni.
5. E' consentito un numero massimo di 5 posizionamenti nello stesso periodo espositivo.

Articolo 9

Segno orizzontale reclamistico

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfa-numerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Sono consentiti solo in aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi commerciali ed industriali oppure lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
3. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.
4. L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun modo generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

Articolo 10

Impianto pubblicitario di servizio (arredo urbano)

1. Per impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale quali pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, rastrelliere per cicli e motocicli, lampioni, fioriere, giochi ed attrezzature per l'infanzia ed il tempo libero ed altre strutture recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso, sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. Gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da transenne parapedonali sono consentite con le prescrizioni del vigente Codice della Strada.
3. L'Ente, nel rispetto delle norme vigenti, si riserva la facoltà di riordinare la materia con l'intento di uniformare la tipologia degli impianti, anche limitando l'applicazione degli spazi pubblicitari solo ad alcuni dei suddetti elementi, prevedendo l'eliminazione degli impianti eventualmente in contrasto, per forma e/o collocazione.

Articolo 11

Impianto di pubblicità e propaganda

1. Per impianto di pubblicità o propaganda si intende qualunque altro manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La superficie massima consentita in centro abitato è di mq. 6.
3. Rientrano in questa categoria tutti i cartelli di sponsorizzazione installati a seguito di affidamento della tutela e manutenzione di aree a verde pubblico (ad es. aiuole, rotatorie) previa stipula di apposita convenzione con il Comune.

Articolo 12

Pubblicità eseguita con mezzi sonori

1. Per pubblicità fonica si intende qualsiasi pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori quali altoparlanti, megafoni e simili.
2. Sia fuori dal Centro Abitato che all'interno del Centro Abitato è consentita dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,30.
3. E' sempre vietata la pubblicità fonica nelle zone di rispetto dei cimiteri e delle chiese.
4. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.
5. In deroga ai punti di cui sopra è sempre consentita la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza, sanitaria o dal Sindaco.

Articolo 13

Volantinaggio

1. In tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini (manifestini) è consentita unicamente nelle cassette postali, appositi contenitori, *brevi manu*, presso esercizi pubblici e commerciali.
2. Per il volantinaggio di tipo commerciale deve essere sempre presentata apposita dichiarazione.
3. La diffusione di volantini commerciali è consentita nella misura massima di una distribuzione al giorno.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nella Legge n. 160/2019.

Articolo 14

Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strumentali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore ad 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.

Articolo 15

Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine,

gli standardi, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né internamente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro, o che, comunque, provochino abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 metri, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. In centro abitato le distanze sono ridotte della metà.
3. La croce luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Articolo 16

Mezzi pubblicitari con display luminoso

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari con display luminoso con grafica in animazione per la divulgazione di messaggi pubblicitari e informazioni per la cittadinanza, previa convenzione che dovrà stabilire il tempo e il modo di funzionamento, la divisione tra messaggi di pubblica utilità e pubblicitari, le spese d'installazione, quelle di consumo di energia elettrica, i costi dell'impianto telefonico e relativo canone, la gestione gratuita per il Comune degli impianti, o di quelle parti di essi, riservati a messaggi di pubblica utilità, l'eventuale acquisizione al Comune degli stessi decorso un certo periodo di anni e quant'altro si reputerà necessario stabilire.
2. Il mezzo pubblicitario, se fornito di un unico schermo o display luminoso, dovrà assicurare informazioni immesse dal Comune per almeno la metà del tempo giornaliero previsto per il funzionamento; ove invece il mezzo fosse costituito da due schermi o display luminosi uno di essi sarà utilizzato completamente dal Comune per la diffusione dei propri messaggi e sarà di dimensioni almeno uguali a quello riservato alla pubblicità, salvo quanto diversamente stabilito in convenzione in relazione alle caratteristiche tecniche e all'evoluzione della tecnologia. La ripartizione tra messaggi pubblicitari e di pubblica utilità potrà avvenire anche attraverso una suddivisione degli impianti in modo che almeno la metà di questi venga utilizzata solo per messaggi di pubblica utilità (ad es. in corrispondenza della sede comunale o della biblioteca); le dimensioni dell'impianto predisposto unicamente per questi ultimi messaggi saranno decise dal Comune in relazione al luogo della sua collocazione.
3. L'Amministrazione comunale dovrà gestire la diffusione dei propri messaggi in modo autonomo e in tempo reale attraverso l'installazione di apposito programma negli uffici comunali; sarà pertanto ad essa fornito il software di gestione, il manuale operativo e sarà garantita l'eventuale preparazione di un funzionario all'uso del programma.
4. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari con display luminoso saranno stabilite nell'apposita convenzione;
5. Nel centro abitato il posizionamento non può essere inferiore a:
 - mt. 15 dalle intersezioni stradali;
 - mt. 1,50 dal limite della carreggiata;
 - mt. 10 dagli altri segnali di pericolo, di direzione e da altri mezzi pubblicitari.
6. Il loro contenuto non deve essere offensivo per la pubblica morale e il buon costume nonché del sentimento religioso. Si applica anche in centro abitato l'art. 53 comma 8 del D.P.R.

16.12.1992, n°495.

7. Il manufatto dovrà essere assicurato per rotture, incidenti, vandalismi e calamità naturali.
8. In caso di cessazione del servizio pubblicitario gli impianti che siano di proprietà di privati diventeranno del Comune senza alcun onere aggiuntivo.

Articolo 17 **Norme finali di rinvio**

1. Fatto salvo lo stato di fatto dei mezzi pubblicitari esistenti sul territorio alla data di approvazione del presente regolamento è fatto obbligo e condizione e necessaria per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Articolo 18 **Abrogazioni delle precedenti disposizioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano con esso in contrasto o incompatibili.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e succ. mod. nonché alle norme legislative vigenti in materia.